

ALLEGATO



REGISTRO REGIONALE DEGLI AUTOCOMPOSTATORI
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

DGR n. 167 del 24.02.2007 - DGR n. 1012 del 29.10.2008
DGR n. 690 del 26.11.2009 - Circolare n. 2/2011

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI

Art. 1

(Finalità dell'autocompostaggio)

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.
2. L'autocompostaggio si colloca nell'attuazione dei programmi di cui alla **DGR n. 1012 del 29.10.2008** "L.R. 19.12.2007, n. 45 - *Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio*" e della **Circolare n. 2/2011** "Indirizzi per la riduzione della produzione dei rifiuti in ambito comunale".

Art. 2

(Registro regionale degli autocompostatori)

1. La Regione Abruzzo persegue in via prioritaria iniziative dirette a favorire la riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti ed in attuazione della **DGR n. 690 del 26.11.2009** "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - *DGR n. 167 del 24.02.2007 - Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici*", istituisce in collaborazione con i Comuni, il "**Registro regionale degli autocompostatori**" (di seguito denominato: "Registro").
2. Il Registro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la Regione Abruzzo, un *database* degli utenti regionali che svolgono l'attività di autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 22, comma 2, lett. d) della L.R. 45/07 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni attuative regionali di settore.
3. Il Registro e l'attività ad esso connessa è gestito dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti – Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), in collaborazione con i Comuni e gli utenti interessati.

Art. 3

(Utenti interessati)

1. Le utenze che possono fare domanda di iscrizione al Registro sono coloro che dichiarano al Comune di residenza di:
 - a) effettuare, in modo abitudinario e continuativo, l'autocompostaggio dei rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o adiacenti all'abitazione;
 - b) rispettare le linee guida regionali approvate con DGR n. 690/2009 "Linee guida per il compostaggio domestico dei rifiuti organici";
 - c) di essere utenza TARSU/TIA del Comune di residenza;
 - d) il numero di componenti del nucleo familiare;
 - e) essere disponibili per le eventuali ispezioni e controlli disposte dal Comune.

Art. 4

(Ruolo del Comune)

1. Il Comune promuove la diffusione dell'autocompostaggio attraverso l'applicazione della DGR n. 690/2009 e mette a disposizione degli utenti di cui all'art. 2, nei modi ritenuti più efficaci, comunque tramite web, la documentazione necessaria, comprensiva della modulistica di cui alla DGR n. 690/2009, al fine della completa informazione degli stessi sull'attività dell'autocompostaggio.
2. Il Comune può erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte al Registro come: assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate e previste.

Art. 5

(Iscrizione al Registro)

3. L'iscrizione al Registro delle utenze di cui all'art. 2 è effettuata tramite l'invio preliminare al competente Ufficio del Comune di residenza, dell'apposito **Modulo 1** "*Schema regolamento per l'applicazione della riduzione della TARSU/TIA*", allegato alla **DGR. n. 690/2009**, messo a disposizione dall'URP, dall'Ufficio Tributi comunale o da altro soggetto delegato dal Comune di residenza.
4. Il Comune, successivamente, comunica semestralmente, per via telematica (es. posta elettronica), alla Regione Abruzzo - Osservatorio Regionale Rifiuti, l'elenco degli utenti iscritti, al fine di inserire gli stessi nel Registro di cui all'art. 1, comma 1.
5. L'iscrizione al Registro si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia (**Modulo 4** "*Rinuncia alla riduzione della TARSU/TIA per il compostaggio domestico delle frazioni organiche*", allegato alla **DGR n. 690/2009**).
6. Il rinnovo presuppone la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio ed il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro.
7. Il Comune può istituire un proprio registro delle utenze che svolgono l'autocompostaggio.

Art. 6

(Controlli e cancellazione dal Registro)

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio, il Comune, predispone controlli presso il domicilio delle utenze che effettuano l'autocompostaggio nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare l'attività.
2. Per i controlli è redatta un'apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente (**Modulo 5** "*Verbale di sopralluogo di controllo di utenze domestiche del compostaggio domestico delle frazioni organiche*", allegato alla **DGR n. 690/2009**).
3. Qualora il controllo del Comune accerti che l'utente non provvede al corretto svolgimento delle attività ai sensi della DGR n. 690/2009, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro 15 (quindici) giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dal Registro di cui all'art. 2.
4. L'utente può richiedere la cancellazione dal Registro tramite comunicazione scritta, in carta semplice indirizzata al Comune di residenza che comunicherà la rinuncia al Registro regionale.

Art. 7

(Norme finali)

1. La Regione al fine di promuovere la diffusione dell'autocompostaggio ed il corretto svolgimento delle attività, organizza iniziative in collaborazione con gli Enti e le Associazioni ambientaliste e dei consumatori ed altri soggetti interessati, per valorizzare il ruolo e le attività degli iscritti al Registro.